

LAVORO ACCESSORIO E RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

(D.L. 25 del 17.03.2017 – G.U. 64 del 17.03.2017)

Il Governo è intervenuto abrogando il lavoro accessorio e modificando la normativa in tema di responsabilità solidale negli appalti.

I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 nel rispetto della normativa previgente ora abrogata.

Inoltre, in tema di **responsabilità solidale negli appalti (e nei subappalti)** è stata ripristinata la disciplina inizialmente introdotta dalla Legge Biagi con conseguente ampliamento della stessa.

Pertanto: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."

Pertanto fermo restando la responsabilità solidale, mentre fino al 17/03/2017 il committente poteva essere escusso esclusivamente quando il debitore principale (appaltatore/sub-appaltatore) risultava non solvibile, dal 18/03/2017 il creditore (ente previdenziale per i contributi, lavoratore per crediti retributivi) potrà richiedere il soddisfo del credito direttamente al committente senza necessità di dimostrare la non solvibilità del debitore principale.